

**REGOLAMENTO
DEI RAPPORTI E DELLA
VALORIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE E DI ALTRI ENTI SENZA
SCOPO DI LUCRO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70/2001 e modificato con deliberazioni n.18/2005, n. 13/2014, n. 24/2020

CAPO 1

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Definizione Enti del Terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore¹ si definiscono enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,

ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono parificati agli enti del Terzo settore, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore².

Art. 2 - Attività degli enti di Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

² L'art. 1 comma 2 sarà attuabile non appena sarà reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
- x) cura di procedure di adozione internazionale;
- y) protezione civile;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

CAPO 2

ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DI ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 3 - Istituzione dell'albo comunale degli enti del Terzo settore e degli enti senza scopo di lucro

1. E' istituito l'albo comunale degli enti del Terzo settore e degli enti senza scopo di lucro, di seguito indicati con "Enti diversi", operanti a Dalmine al fine di facilitare i rapporti tra questi e l'Amministrazione Comunale; tali rapporti devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione ed imparzialità.

L'albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative così come previsto dallo statuto comunale.

L'iscrizione all'albo è presupposto necessario per usufruire dei contributi, dei servizi, delle strutture comunali e di quant'altro previsto dal presente regolamento e non è sostitutiva di altre iscrizioni ad albi o registri.

Il Settore pubblica istruzione, cultura e sport, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, provvedendo annualmente alla sua approvazione con determinazione del Responsabile.

2. L'albo comunale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) socio-assistenziale;
- b) sport;
- c) cultura e tempo libero;
- d) associazioni d'arma.

Art. 4 - Iscrizione all'albo

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo, presentando domanda entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti soggetti:

- a. gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro Nazionale del Terzo settore, e fino all'operatività del suddetto Registro, iscritti ai Registri onlus, organizzazione di volontariato, associazioni di promozione sociale esistenti;
- b. gli organismi privi di personalità giuridica, che svolgano attività di chiara valenza civica, che operino sul territorio cittadino, da almeno un anno;
- c. gli Organismi di secondo livello (es. associazioni di associazioni), costituiti a maggioranza da soggetti già iscritti all'Albo. Questi verranno iscritti di diritto nell'Albo alle seguenti condizioni: presentino la domanda di iscrizione e abbiano sede operativa nel territorio cittadino o vi svolgano significative attività.

Non possono essere iscritti all'Albo gli organismi partitici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati.

2. I richiedenti l'iscrizione nell'Albo devono inoltre possedere i seguenti requisiti di carattere sostanziale:

- essere dotati di un Atto Costitutivo o di uno Statuto che prevedano, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative non retribuite, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri;
- svolgere attività e perseguire finalità conformi alla Costituzione e alla normativa vigente.

3. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere debitamente compilata in ogni sua parte sul modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente, allegando copia del documento di identità.

4. Gli Enti con personalità giuridica devono presentare la seguente documentazione in copia semplice allegata alla domanda di iscrizione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) copia del Codice fiscale dell'ente o Associazione e/o Partita IVA in base alla normativa vigente;
- d) lettera con breve presentazione dell'Associazione;
- e) copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore (Legge 117/2017) e/o copia dell'Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altro organismi similari riconosciuti se presente.

5. Gli organismi privi di personalità giuridica dovranno presentare in carta libera la seguente documentazione da allegare alla domanda di:

- a) atto costitutivo firmato dagli aderenti al gruppo stesso;
- b) copia documento di identità del responsabile del gruppo;
- c) lettera di presentazione dell'associazione attestante l'ordinamento interno, le finalità e le caratteristiche della stessa.

6. Per le organizzazioni parrocchiali, in particolare, non è richiesta presentazione di "statuto e/o atto costitutivo e/o accordo degli aderenti", bensì la sola iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, come previsto dall'art. 1 comma 2 o, fino all'entrata in vigore del registro, una dichiarazione del Parroco pro-tempore che ne attesti l'operatività.

Art. 5 - Aggiornamento e cancellazione dell'albo

1. Gli Enti diversi sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Amministrazione Comunale la richiesta di mantenimento dell'iscrizione, su apposito modulo.

2. La cancellazione dall'albo avviene nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente;
- b) richiesta dell'associazione;
- c) quando venga a mancare anche uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo;
- d) quando l'associazione comunichi dati e notizie non rispondenti al vero;
- e) quando l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle norme per la concessione di contributi;
- f) quando si riscontri che l'attività dell'associazione non corrisponda ai fini dichiarati e l'attività stessa non sia improntata a spirito democratico.

La cancellazione è disposta dal responsabile del Settore pubblica istruzione, cultura e sport, sentito il Responsabile del Settore di competenza, previa istruttoria ed eventuale contraddittorio con l'organizzazione interessata.

3. Gli Enti diversi sono obbligati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione.

CAPO 3

SOSTEGNI ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI DIVERSI

Art. 6 - Azioni, servizi e strumenti a disposizione

1. L'Amministrazione Comunale per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dagli Enti diversi si impegna a mettere a disposizione spazi e strumenti di proprietà comunale per il perseguimento dei fini associativi e per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

2. Sono messe a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive:

- locali da adibire a sedi delle associazioni
- locali e/o spazi per singole iniziative o attività
- impianti tecnologici (microfonico, ecc.)
- infrastrutture tecniche (palco, sedie, ecc.)
- strumenti di comunicazione (materiale di stampa, sito istituzionale, tabelloni elettronici, ecc.)
- contributi economici.

Art. 7 - Locali da adibire a sedi degli Enti diversi

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli Enti diversi per l'espletamento delle attività ordinarie alcuni locali di proprietà non utilizzati per fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del Codice del Terzo settore.

2. I locali sono assegnati agli Enti diversi mediante sottoscrizione di un protocollo d'intesa, che contenga almeno le seguenti condizioni:

- In capo all'Ente diverso:
 - a) obbligo di custodire e di usare l'immobile con diligenza. L'ente è direttamente e solidalmente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni causati alla stessa e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo ciascun ente deve stipulare una polizza assicurativa presso una compagnia di primaria importanza per danni cagionati a cose o persone nel periodo di assegnazione nel locale oggetto di concessione;
 - b) accollo delle spese di pulizia e manutenzione ordinaria;
 - c) impegno ad utilizzare i locali esclusivamente quale sede amministrativa e quindi per le sole attività a tale destinazione connesse. Per l'uso di quei locali, individuati anche come spazi da utilizzare per le campagne elettorali, in qualsiasi competizione e nel periodo elettorale (e cioè nei trenta giorni che precedono le elezioni, considerato ultimo giorno la data di chiusura della campagna elettorale) viene data precedenza alle forze politiche;
 - d) assunzione di ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, è esclusiva competenza dell'Ente diverso la responsabilità di adempiere a quanto prescritto dalla legge.
 - e) impegno ad offrire gratuitamente al Comune e/o alla cittadinanza alcuni dei servizi previsti dal proprio oggetto sociale.

- In capo all'Amministrazione Comunale:
 - a) accollo delle spese di illuminazione, acqua e riscaldamento (comprese le revisioni previste per legge);
 - b) manutenzione straordinaria.

3. Agli Enti diversi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, occupano spazi/locali comunali ne viene confermato l'uso, purché rispettino le condizioni previste dal presente regolamento.

4. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle organizzazioni per verifiche e controlli.

5. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di una diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno tre mesi prima all'organizzazione. Il Comune si impegna a trovare un'altra sede idonea. Nel caso ciò non sia possibile viene riconosciuta la possibilità di usare altri locali in condivisione con altre associazioni.

Art. 8 - Concessione di spazi per uso temporaneo

1. Agli Enti diversi sono concessi in uso temporaneo per lo svolgimento occasionale delle proprie attività spazi appartenenti al patrimonio comunale quali: sala riunioni, sala Cine-Teatro, palestre, campi sportivi, spazi scolastici, piazzole mercato, ecc.

2. L'utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e/o procedure d'uso e per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi.

Art. 9 - Utilizzo infrastrutture tecniche

1. Il Comune di Dalmine mette a disposizione degli Enti diversi impianti e infrastrutture (palco, impianto di amplificazione, sedie, tavoli, ecc.) di proprietà comunale. Per la gestione delle infrastrutture tecniche il Comune può individuare anche forme di collaborazione con gli Enti diversi.

2. Per usufruire delle infrastrutture è necessario presentare domanda su apposito modulo all'ufficio competente, almeno 60 giorni prima la data di utilizzo.

3. Gli uffici competenti comunicano l'accoglimento o il rifiuto motivato della richiesta entro 30 giorni dalla presentazione. Nell'ambito del criterio generale per cui la priorità è accordata alle iniziative comunali, in caso di richieste relative ad uno stesso periodo da parte di più Enti diversi la priorità sarà concessa all'organizzazione che avrà presentato la richiesta per prima.

4. Trasporto, montaggio e smontaggio delle infrastrutture sono a carico degli Enti diversi, comprese eventuali certificazioni ed autorizzazioni varie.

Gli impianti tecnologici (amplificazione suono, luci, etc.) di proprietà comunale vengono gestiti direttamente dal personale comunale o incaricato dall'Amministrazione Comunale.

5. Per l'utilizzo delle diverse infrastrutture è previsto il versamento di idonea cauzione da definire con determinazione del responsabile del servizio.

Art. 10 – Strumenti di comunicazione

1. L'Amministrazione Comunale è disponibile a mettere a disposizione degli Enti diversi idonei spazi sul proprio sito web e l'accesso ad altri strumenti di comunicazione istituzionali, con modalità da concordare, per consentire l'informazione e la divulgazione di attività e iniziative promosse dall'associazionismo.

2. Il Comune di Dalmine, al fine di valorizzare e incentivare le iniziative degli Enti diversi, mette a disposizione materiale di stampa (progetti grafici esclusi) per la promozione delle attività programmate nel corso dell'anno, per un massimo di due manifestazioni/iniziativa all'anno per organizzazione e per un massimo di 500 fotocopie complessive di materiale divulgativo.

Art. 11- Erogazione di contributi – Criteri generali

1. Il Comune di Dalmine al fine di valorizzare l'azione dell'associazionismo locale e contribuire alla crescita civile sociale e culturale della comunità prevede l'erogazione di contributi a favore degli Enti diversi.

2. Possono essere erogati:

- a) Contributi a sostegno di attività ordinaria annuale svolte dagli Enti diversi, in cui si evidenzia un interesse pubblico e/o sociale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, sulla base di criteri e modalità predeterminati;
- b) Contributi a sostegno di singole iniziative svolte dagli Enti diversi, in cui si evidenzia un interesse pubblico e/o sociale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, sulla base di criteri e modalità predeterminati;
- c) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività previste in apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore.

3. E' possibile l'erogazione di contributi a favore di Enti diversi, aventi sede fuori Dalmine, qualora si evidenzia un interesse pubblico a favore della cittadinanza dalminese.

4. In nessun caso sono concessi contributi economici a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico, che non sia stato precedentemente destinato a finalità di pubblica utilità.

6. I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune può disporre la revoca ed il ritiro totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato ovvero, in caso di ulteriore richiesta di contributo, considerare il contributo eccedente come anticipo dell'eventuale successivo contributo.

7. Ai sensi dell'art 17 del Codice del Terzo settore, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8. Possono accedere ai contributi comunali gli Enti diversi che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) risultino iscritte all'albo comunale;
- 2) risultino iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- 3) risultino iscritte al registro regionale del volontariato;
- 4) siano emanazione e/o organismo locale di organizzazione provinciale o regionale, iscritta al registro regionale del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- 5) siano riconosciute con Decreto del Presidente della Repubblica o della Regione;
- 6) siano istituite con legge dello Stato o della Regione.

9. L'accoglimento delle richieste di contributo tiene conto dei seguenti principi:

- rilevanza delle attività/iniziativa ai fini della promozione civile, sociale, culturale, educativa, sportiva ed economica della comunità dalminese, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al risultato ipotizzato e ai destinatari;
- coerenza dell'attività/iniziativa alle finalità previste dall'Amministrazione Comunale nel Documento Unico di Programmazione allegato al bilancio di previsione;
- promozione di attività/iniziativa coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi dal Comune di Dalmine.

Art. 12 - Contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale svolte dagli Enti diversi

1. Gli Enti diversi, al fine di richiedere un contributo per l'attività ordinaria annuale svolta, devono presentare formale domanda, su apposito modulo, con la quale vengono dichiarati il possesso dei requisiti/criteri di cui all'art.11, corredata dai seguenti documenti:

- bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- relazione delle attività dell'anno precedente;
- altro materiale ritenuto utile per la richiesta di contributo.

2. La concessione del contributo avverrà sulla base di criteri specifici, approvati con atto della Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente.

3. In caso di contributo superiore al deficit o in caso di assenza di deficit, il contributo erogabile sarà vincolato ad una specifica iniziativa che dovrà essere puntualmente rendicontata, pena la decadenza del contributo.

Art. 13 - Contributi a sostegno di singole iniziative svolte dagli Enti diversi

1. Al fine dell'ottenimento di contributi per singole iniziative, le richieste possono essere presentate al Comune, indicando:

- il nominativo del responsabile;
- i destinatari;
- il periodo di attuazione;
- eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati;
- le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili;

- altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell'iniziativa (es. progetto, materiale di stampa, ecc.)
2. La concessione del contributo può avvenire:
- a) mediante l'assunzione diretta da parte del Comune di parte delle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa o attività;
 - b) attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato. La liquidazione avverrà dopo l'attuazione dell'iniziativa in base al rendiconto delle spese, salvo la necessità di disporre in via anticipata delle somme stabilite. In quest'ultimo caso, successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute si procederà all'eventuale conguaglio, nella misura non superiore a quanto previsto in fase preventiva.

CAPO 3bis

CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 14 - Convenzioni

1. Conformemente a quanto stabilito nell'art. 56 del Codice del Terzo settore, il Comune di Dalmine può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (in assenza del registro è sufficiente l'iscrizione ai registri onlus, organizzazione di volontariato, associazioni di promozione sociale esistenti) e iscritte all'Albo comunale, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
- Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le convenzioni devono prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento con il Comune, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con

la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

5. I suddetti enti non possono accedere ai contributi di cui agli art. 12 e 13 per le attività/iniziativa già oggetto della convenzione.

6. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, salvo diversa valutazione dell'Ufficio competente.

CAPO 4 RAPPORTI CON IL COMUNE DI DALMINE

Art. 15 - Consultazioni

Il Comune di Dalmine si impegna a consultare periodicamente le organizzazioni di terzo settore interessate su temi attinenti l'ambito di riferimento ed a verificare eventuali problematiche di interesse comune. Il Comune di Dalmine riconosce la presenza sul territorio della "Consulta del Volontariato Dalminese", quale organismo autonomo di coordinamento dell'associazionismo locale. L'Amministrazione stabilisce specifiche intese di collaborazione con la Consulta, al fine di promuovere e agevolare i rapporti con il volontariato.

Art. 16 - Uffici Comunali

Gli uffici comunali competenti per i diversi ambiti svolgeranno la funzione di facilitare il rapporto sia tra organizzazioni di terzo settore e amministrazione che tra cittadini ed associazioni, oltre a:

- Mettere a disposizione del pubblico nel rispetto della L. 675/96 l'elenco delle associazioni iscritte all'albo così come il materiale informativo eventualmente fornito dalle stesse;
- Informare le associazioni sulle modalità di applicazione del presente regolamento, in collaborazione con il Centro di Promozione del Volontariato;

CAPO 5 COLLABORAZIONE DI SINGOLI VOLONTARI

Art. 17 – Disciplina della collaborazione di singoli volontari

1. Il presente capo disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Dalmine.

2. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie

della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

4. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

5. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Art. 18 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con il Comune in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

5. Il Registro è tenuto dal Settore Servizi Sociali ed è articolato per settori di possibile collaborazione.

Articolo 19 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune, quest'ultimo pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Art. 20 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con il Comune di Dalmine deve:

- a) essere maggiorenne;

- b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- c) non aver subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, in caso di disponibilità a svolgere volontariato nell'area minori;
- d) avere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volontariato per cui si rende disponibile.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, il Comune di Dalmine si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

3. E' facoltà del Comune avvalersi della collaborazione manifestata dal volontario, purchè compatibile con le esigenze dello specifico Settore in cui potrà svolgere l'attività, e comunque secondo le modalità individuate dal Settore stesso.

Art. 21 – Copertura assicurativa, norme sulla sicurezza e tutela della privacy

1. Il Comune di Dalmine provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

4. Il Comune di Dalmine garantisce ai volontari in servizio un'adeguata formazione/informazione in materia di sicurezza sul lavoro e la fornitura degli eventuali dispositivi di sicurezza.

5. Il volontario deve rispettare la normativa vigente inerente le attività che svolgerà, comprese le norme regolamentali comunali, il codice del comportamento comunale e la normativa sulla privacy.

Art. 22 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, se preventivamente concordate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, nel limite di 10,00 € giornalieri con un massimo di 150,00 € mensili.³

CAPO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. L'acquisizione di tali dati è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di accesso, a pena di esclusione, ai sostegni per gli Enti diversi messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 24 – Abrogazioni

1. A far data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenute in altri precedenti Regolamenti incompatibili con quanto qui disposto ed in particolare è abrogato il "Regolamento dei rapporti e della valorizzazione delle organizzazioni di terzo settore", di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 29 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

³ Modalità consentita dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.